



## COMUNE di ROTA GRECA

*Provincia di Cosenza*

---

via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS), C. F.  
00368270781 Tel. 0984.928879  
[comunerotagreca@asmepec.it](mailto:comunerotagreca@asmepec.it) – [segreteria@comune.rotagreca.cs.it](mailto:segreteria@comune.rotagreca.cs.it)

### ORDINANZA N. 2 DEL 02 febbraio 2024

*Oggetto:* DISPOSIZIONI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL 5 FEBBRAIO, 5 FEBBRAIO 2024.

#### IL SINDACO

**Tenuto conto** che con cadenza annuale si svolge, nella giornata del 5 febbraio, la tradizionale Fiera dei “*Santariaddri*”, che rappresenta appuntamento oramai storico caratterizzato da esposizione e vendita di oggetti artigianali e commerciali;

**Considerato** che questa Amministrazione Comunale intende consentire per motivi socioeconomici, lo svolgimento della suddetta fiera, importante appuntamento che ha anche la funzione di salvaguardare la cultura e le tradizioni locali;

**Ritenuto** necessario dover indicare le prescrizioni e disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento della fiera in oggetto;

**Atteso che**, in virtù di quanto sopra, per motivi di protezione civile non è possibile consentire il traffico veicolare nei luoghi di svolgimento dell’evento, e si necessita della regolamentazione delle aree di transito e di sosta sia pedonali che veicolari;

**Rilevate**, pertanto, le condizioni di eccezionalità, di contingibilità e di urgenza della situazione in essere, per cui sussistono i presupposti di legge al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e di protezione civile;

**Ritenuto**, dovere disporre per il divieto di transito al traffico veicolare, con conseguente divieto di sosta e fermata, lungo le strade pubbliche interessate dall’evento, garantendo al contempo il conseguente servizio di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di dover regolamentare con ordinanza contingibile ed urgente, nel frangente di svolgimento dell’evento in oggetto, in materia di viabilità temporanea e conseguente inibizione al traffico e alle soste, oltretché occupazioni di suolo pubblico e viabilità di emergenza;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente, al fine di garantire le procedure di protezione civile e la tutela dell’ordine pubblico;

**Visto** il T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 114/1998;

**Visto** il R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada) e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 e s.m.i.;

**Sentita** la Dirigente Scolastica dell’I.C. Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano;

**Sentito** il Corpo di Polizia Locale;

**Sentito** il Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

*Per le ragioni di cui in narrativa*

#### ORDINA

1. Per il giorno di lunedì 5 febbraio 2024, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 la chiusura al traffico veicolare contestuale divieto di sosta su tutta la carreggiata:
  - dell’intero tratto stradale di via Roma;
  - del tratto stradale compreso tra l’incrocio Via Roma / Via della Libertà e la Chiesa S. Maria Assunta;



- del tratto stradale di Via Nuova Rota compreso tra la Chiesa S. Maria Assunta e l'incrocio con Via Campo Sportivo;
2. Per il giorno di lunedì 5 febbraio 2024, la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
  3. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i partecipanti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.
  4. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dalle previste normative vigenti in materia.
  5. Gli organi di polizia stradale di cui al nuovo codice della strada sono incaricati:
    - dell'esecuzione della presente ordinanza;
    - della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
    - di intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.
  6. Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
  7. La presente Ordinanza ha efficacia immediata contestualmente a debita pubblicazione sull'Albo Pretorio.
  8. Copia della presente Ordinanza viene, altresì, inviata alla Prefettura di Cosenza e all'I.C. Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 02/02/2024

**IL SINDACO**

**F.TO Dott. GIUSEPPE DE MONTE**

